

II.

Li figli unici, de' quali la Madre vedova, od il Padre settuagenario non hanno mezzi di sussistenza, che sono esclusi come sopra.

III.

Li Chierici ammessi in un Seminario dello Stato due mesi avanti la Pubblicazione del Decreto 4. Agosto 1806. , e gli Ecclesiastici, che a quest' ora sono decorati da uno degli Ordini maggiori, esenti come sopra:

IV.

Tutti quelli, che hanno addotto dell' infermità; salvo l' esame spettante alla Commissione, ed al vice Prefetto, coll' assistenza del fisico Delegato.

V.

Tutti li visibilmente deformati, e quelli inferiori di statura ai quattro Piedi, e nuove Pollici.